



La crisi ucraina e il diciannovesimo pacchetto di sanzioni

📅 27/10/2025

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONALE, PROSPETTIVE

Marco Stillo

In data 23 ottobre 2025, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia in modo da incrementare ulteriormente la pressione su quest'ultima prendendone di mira diversi settori chiave.

Per quanto riguarda il settore energetico, il pacchetto¹ introduce un divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) russo nell'Unione, che sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2027 per i contratti a lungo termine ed entro sei mesi dall'entrata in vigore delle sanzioni per i contratti a

breve termine, rendendo al contempo più severo quello in vigore nei confronti di Rosneft e Gazprom Neft². Il pacchetto, inoltre, introduce nuove sanzioni lungo tutta la catena del valore della flotta ombra, prevedendo l'inserimento in elenco della *Litasco Middle East DMCC*, il principale favoreggiatore di Lukoil che ha sede negli Emirati Arabi Uniti, dei registri marittimi che forniscono false bandiere alle navi della flotta ombra nonché di due compagnie petrolifere a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti³. Il pacchetto, infine, assoggetta al divieto di accesso ai porti e a quello di fornitura di un'ampia gamma di servizi connessi al trasporto marittimo altre 117 navi che fanno parte della flotta ombra che elude il meccanismo del tetto sui prezzi del

¹ Regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 2025/2033 del 23.10.2025.

² Si veda il nuovo articolo 5 bis bis del Regolamento 833/2014.

³ Decisione (PESC) 2025/2036 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 2025/2036 del 23.10.2025.

petrolio e che sostengono il settore energetico della Russia o trasportano attrezzature militari per la Russia o cereali ucraini sottratti illegalmente.

Per quanto riguarda il settore finanziario, il pacchetto introduce il divieto di effettuare qualsiasi operazione riguardante A7A5, la *stablecoin*⁴ creata con il sostegno dello Stato russo, che di recente si è affermata come importante strumento per finanziare le attività a sostegno della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina⁵. Agli operatori europei, inoltre, è vietato, da un lato, interagire con il sistema nazionale delle carte di pagamento ("Mir") o il sistema di pagamento rapido ("SBP") russi⁶ e, dall'altro, fornire servizi crittografici e *fintech*⁷ che consentano alla Russia di sviluppare la propria infrastruttura finanziaria ed eventualmente eludere le sanzioni attualmente in vigore. Il pacchetto, infine, aggiunge altre cinque banche russe⁸ all'elenco di quelle con cui gli operatori europei non possono effettuare transazioni⁹.

Per quanto riguarda il commercio, il pacchetto ha ampliato l'attuale divieto di esportazione per includervi, tra gli altri, componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, sali e minerali e pneumatici¹⁰. Il pacchetto, inoltre, ha introdotto il divieto di acquistare, importare o trasferire tutti gli idrocarburi aciclici in quanto fonti di introiti significativi per la Russia¹¹. Il pacchetto¹², infine, ha

individuato 45 nuove entità che sostengono direttamente il complesso militare-industriale russo consentendo, tra l'altro, l'elusione delle restrizioni all'esportazione per quanto riguarda le macchine utensili a controllo numerico computerizzato, la microelettronica, i velivoli senza equipaggio (UAV) e altri prodotti di tecnologia avanzata.

Per quanto riguarda i servizi, il pacchetto rende obbligatoria l'autorizzazione preventiva per tutti i servizi forniti al governo russo, limitando la fornitura di servizi di intelligenza artificiale, di calcolo ad alte prestazioni nonché spaziali e commerciali ad entità russe e vietando agli operatori europei di prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia¹³.

Il pacchetto introduce l'obbligo per i diplomatici russi, che viaggiano in tutta l'Unione al di fuori del loro Stato di accreditamento, di informare in anticipo lo Stato Membro interessato. Gli Stati Membri, inoltre, possono imporre un obbligo di autorizzazione ai diplomatici russi per recarsi nei loro territori, sulla base di visti o permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato¹⁴.

Il pacchetto, infine, prevede misure destinate alle zone economiche speciali

⁴ Le *stablecoin* sono token digitali emessi su una blockchain che replicano il valore di un'attività sottostante, promettendo di offrire stabilità, efficienza nei pagamenti digitali e interoperabilità globale.

⁵ Si veda il nuovo articolo 5 ter bis del Regolamento 833/2014.

⁶ Si veda il nuovo articolo 5 bis quater del Regolamento 833/2014.

⁷ Un servizio *fintech* è un servizio finanziario basato su tecnologie digitali, che include la gestione di conti *online*, pagamenti digitali, piattaforme di investimento e prestito online nonché *wallet* digitali.

⁸ Ossia Istina, Zemsky Bank, Commercial Bank Absolut Bank, MTS Bank e Alfa-Bank.

⁹ Si veda l'Allegato XIV del Regolamento 833/2014.

¹⁰ Si veda il nuovo Allegato XXIII del Regolamento 833/2014.

¹¹ Si veda il nuovo Allegato XXI del Regolamento 833/2014.

¹² Regolamento (UE) 2025/2037 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 2025/2037 del 23.10.2025.

¹³ Si veda il nuovo articolo 5 quindicesimo del Regolamento 833/2014.

¹⁴ Decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 2025/2032 del 23.10.2025.

(ZES)¹⁵ della Russia. Più particolarmente, è fatto divieto di i) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati come residenti nelle ZES che figurano nell'Allegato LII del Regolamento 833/2014 o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone, ii) creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di

rappresentanza nelle suddette zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo ivi registrati, e iii) stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali nelle suddette zone e con le suddette persona giuridiche, entità o organismi. A partire dal 25 gennaio 2026, inoltre, le ZES di Alabuga e Technopolis Mosca saranno soggette ad un divieto che si applica anche ai contratti esistenti¹⁶.

¹⁵ Le ZES sono aree dotate di esenzioni e/o agevolazioni di carattere fiscale, immobiliare e amministrativo progettate per attrarre investimenti esteri, svolgendo un ruolo fondamentale nel guidare la crescita economica e lo sviluppo delle infrastrutture.

¹⁶ Si veda il nuovo articolo 5 bis nonies del Regolamento 833/2014.



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

